REGOLAMENTO (CEE) N. 542/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1979

relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine congelate detenute dall'organismo d'intervento italiano e destinate al consumo diretto nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'organismo d'intervento italiano detiene scorte di carni bovine congelate ; che la situazione del mercato consente la messa in vendita di queste scorte ;

considerando che per facilitare lo smercio di queste carni, occorre venderle a prezzi fissati forfettariamente in anticipo in applicazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (3) ;

considerando che, per consentire una migliore distribuzione sul mercato delle carni in oggetto e per non perturbare il normale smercio delle altre carni, occorre fare in modo che detta vendita avvenga per quote ; che, nel medesimo intento, occorre fissare la quantità minima e massima di prodotti messi in vendita per dettagliante e per mese ;

considerando che, per evitare che le carni congelate vendute vengano deviate dalla loro destinazione, è opportuno, da una parte, che l'acquirente si impegni a metterle in vendita ai fini del loro consumo diretto entro un certo periodo, e, dall'altra, che gli Stati membri interessati adottino le misure di controllo più appropriate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel periodo compreso fra il 1° aprile 1979 e il 31 dicembre 1979 l'organismo d'intervento italiano vende, ai fini del loro consumo diretto nella Comunità, circa 15 000 tonnellate di carni bovine congelate non disossate acquistate prima del 1° febbraio 1979.

2. Le vendite sono effettuate in conformità degli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Le informazioni relative ai quantitativi disponibili nonché alle località in cui sono immagazzinati possono essere richieste dagli interessati all'indirizzo indicato nell'allegato I.

4. I prezzi di vendita dei prodotti sono stabiliti nell'allegato II.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento italiano procede alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 in conformità del seguente calendario :

— prima del 1° luglio 1979, fino a un massimo di 5 000 tonnellate,

— prima del 1° ottobre 1979, fino a un massimo di 5 000 tonnellate,

— prima del 1° gennaio 1980, fino a un massimo di 5 000 tonnellate.

2. Se al termine di ciascun periodo di cui al paragrafo 1 il quantitativo di 5 000 tonnellate non è stato venduto integralmente, il quantitativo da vendere nel periodo successivo non può superare le 5 000 tonnellate.

3. L'organismo d'intervento italiano vende in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo.

4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, il quantitativo mensile di prodotti che può essere venduto ad ogni acquirente è di almeno 500 chilogrammi e di non oltre 5 tonnellate.

Articolo 3

1. Senza eccedere i quantitativi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 4, l'organismo d'intervento italiano accoglie soltanto le domande di acquisto relative :

— unicamente a quarti anteriori, oppure,

— per un terzo, a quarti posteriori e per due terzi, a quarti anteriori.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69 :

a) le domande di acquisto possono essere inviate a mezzo lettera raccomandata, o presentate direttamente, all'organismo d'intervento italiano,

b) non è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale,

c) la domanda di acquisto è valida soltanto se è presentata da un commerciante autorizzato a vendere al dettaglio carni bovine e se è corredata :

— dell'indicazione precisa della (delle) località in cui le carni saranno poste in vendita al minuto in conformità del presente regolamento ;

— dell'impegno scritto dell'acquirente di mettere in vendita i prodotti ai fini del loro consumo diretto nella Comunità nei 90 giorni che seguono la loro presa in consegna.

3. Gli acquirenti di cui al paragrafo 2 possono incaricare un commissionario-mandatario di prendere in consegna i prodotti da loro acquistati. In tal caso, il commissionario-mandatario presenta le domande di acquisto degli acquirenti da lui rappresentati e giustifica l'acquisto dei quantitativi richiesti.

4. Gli acquirenti e i commissionari-mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono a giorno una contabilità che consente di distinguere i prodotti e le loro utilizzazioni, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi di prodotti acquistati e immessi in consumo.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo è pagato al momento del ritiro della merce, e al più tardi, il giorno stabilito dall'organismo d'intervento italiano per la sua presa in consegna.

2. Se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, l'acquirente, o il suo commissionario-mandatario, non ha preso in consegna la totalità o una parte della merce, il contratto di acquisto è annullato ed essi non possono più presentare alcuna domanda d'acquisto nel quadro del presente regolamento. In tal caso, se nel termine suindicato altri acquirenti hanno presentato domande d'acquisto per la stessa merce, queste domande sono considerate presentate contemporaneamente e possono essere accolte nei limiti del quantitativo disponibile.

Articolo 5

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento italiano stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta. L'organismo d'intervento italiano informa la Commissione di ogni caso di forza maggiore e delle misure adottate di conseguenza.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento italiano informa la Commissione dei quantitativi venduti settimanalmente.

2. La Repubblica italiana, eventualmente d'intesa con lo Stato membro nel quale le carni saranno commercializzate, adotta le misure necessarie per accertarsi che i prodotti venduti a norma del presente regolamento raggiungano la prevista destinazione in conformità dell'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino.

3. Gli Stati membri interessati possono punire la mancata osservanza dell'impegno di cui sopra.

Articolo 7

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69 e qualora i quantitativi disponibili siano inferiori a quelli per i quali sono presentate domande di acquisto il primo giorno di ciascun periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, queste domande sono considerate presentate contemporaneamente.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

BILAG I — ANHANG I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Interventionsorganets adresse
Anschrift der Interventionsstelle
Address of the intervention agency
Adresse de l'organisme d'intervention
Indirizzo dell'organismo d'intervento
Adres van het interventiebureau

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Roma, via Palestro 81,
tel. 49 57 283.

BILAG II — ANHANG II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Salgspris i regningsenheder pr. 100 kg af produkterne
Verkaufspreise in Rechnungseinheiten je 100 kg des Erzeugnisses
Selling price in units of account per 100 kg of product
Prix de vente en unités de compte par 100 kilogrammes de produit
Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotto
Verkoopprijzen in rekeneenheden per 100 kg produkt

Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore:	
— Vitelloni 1	94,0
— Vitelloni 2	90,0
Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai:	
— Vitelloni 1	170,0
— Vitelloni 2	161,0
